



COMUNE DI MONTEDINOVE
Provincia di Ascoli Piceno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 21 DEL 30-06-21

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2021

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di giugno, alle ore 20:00, con modalità videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legge 17.03.2020, n. 18 e nel rispetto dei criteri fissati dal Sindaco con proprio Decreto in data 14.04.2020 n. 6 si è riunito il Consiglio comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del provvedimento di cui all'oggetto, nelle persone dei Signori:

=====

DEL DUCA ANTONIO	P	CANALA SERENA	A
TANCREDI RENZO	P	MAZZONI PIETRO	P
MAZZONI STEFANO	P	ANTOGNOZZI ALBERTO	P
FABI MARCO	A	MATRICARDI EDVIGE	P
TILLI ERNESTO	A	MERCURI GINO	P
ROMANELLI FRIDA	P		

=====

Assegnati n.11 In carica n.11 **Assenti n.[3] Presenti n.[8]**

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Sig. DOTT. ERCOLI PASQUALE che, riscontrato il collegamento simultaneo dei presenti e riscontrato il numero legale, illustra preventivamente le modalità di svolgimento della seduta attraverso la piattaforma telematica Skype.

Assume la presidenza il Sig. DEL DUCA ANTONIO SINDACO, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita
« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Visto l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita:

*«5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il **30 giugno 2021**. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.»*

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30.06.2021 è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del dei rifiuti urbani per l'anno 2021;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2021;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 66.941,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2021, secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Rilevato che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 2021 di cui all'art. 4 dell'allegato a alla deliberazione ARERA 443/2019 prevede per il Comune di Montedinove un incremento nella misura del 4,2% del Piano Finanziario TARI 2020;

Dato atto che limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui sopra, è stato calcolato prendendo come riferimento il PEF TARI 2020 riclassificato ai sensi della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020 che prevede espressamente quanto segue:

Dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

- 1. contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/07;*
- 2. le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*
- 3. le entrate derivanti dalle procedure sanzionatorie;*
- 4. le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;*

Preso atto che l'entrata tariffaria massima applicabile nel rispetto del limite di crescita, c.d. tetto ai costi ammissibili del PEF è pari ad € 66.941,00;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 22.04.2020 e la n. 11 del 25.06.2021 con la quale il Comune di Montedinove, ha approvato le tariffe della TARI per il 2020, optando

per l'applicazione dell'art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020 confermando per l'anno 2020 le stesse tariffe TARI 2019;

Rilevato che la variazione delle entrate tariffarie rispetto a quelle 2020 risulta maggiore rispetto al limite di crescita sopra riportato e pertanto è necessario procedere alla riclassificazione dei costi fissi e variabili;

Richiamato l'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che prevede, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, l'assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari o della Tari corrispettiva, alle citate categorie economiche;

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura puo' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita' generale del comune.»

Ritenuto di prevedere, a norma del citato art. 31 del regolamento TARI, un'apposita riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche che a causa dei provvedimenti sanitari emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea o comunque hanno subito limitazioni all'esercizio della propria attività;

Atteso che l'onere finanziario per la suddetta riduzione, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio, ammonta presumibilmente ad € 5.000,00 e che tale somma trova copertura al Capitolo 2425 Bil. 2021 – 2023 (Cod.14.02-1.04.03.99.999);

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Ascoli Piceno;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per

l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 47 in data 21/12/2016;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Proceduto a votazione palese, per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato: Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori-ricognitori di voti e proclamazioni dal sig. presidente:

presenti n. 8, votanti n.8, astenuti n. 0, voti favorevoli n. 0, voti contrari n. 0

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di approvare per l'anno 2021, le tariffe della TARI suddivise per utenze domestiche ed utenze non domestiche, analiticamente riportate nell' **allegato "A"** del presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

3. di approvare una a norma del citato art. 31 del regolamento TARI, un'apposita riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche che a causa dei provvedimenti sanitari emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 che sono state obbligate alla chiusura temporanea o comunque hanno subito limitazioni all'esercizio della propria attività;

4. di provvedere ad effettuare una apposita riduzione (agevolazione) della tariffa per le utenze non domestiche la cui attività è stata sospesa o ridotta per effetto per effetto dell'emergenza sanitaria Covid 19, nella misura del 50%;;

5. di definire per l'anno 2021 in numero **2 (due) rate** complessive il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI), con le seguenti scadenze:

- PRIMA RATA: scadenza **01 Settembre 2021**, pari al 50% di quanto dovuto dal contribuente per l'intero anno;

- SECONDA RATA: scadenza **01 Dicembre 2021**, pari al saldo di quanto dovuto dal contribuente per l'intero anno;

6. di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5 % fissata dalla Provincia di Ascoli Piceno;

7. di stabilire che il tributo Tari per l'anno 2021 è versato al Comune di Montedinove mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (Modello F24);

8. di dare atto che gli oneri per la riduzione (agevolazione) del 50% della tariffa, per le utenze non domestiche la cui attività è stata sospesa o ridotta per effetto per effetto dell'emergenza sanitaria Covid 19 (dei provvedimenti del Governo) per un importo complessivo massimo presunto pari ad € **5.000,00** trovano copertura, qualora non intervengano nel corso dell'anno somme compensative per le medesime finalità previste da norme regionali o nazionali, al Capitolo 2425 Bilancio 2021-2023, annualità 2021, (Cod.14.02-1.04.03.99.999);

9. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere a seguito della sotto riportata votazione effettuata a scrutinio palese:

<i>presenti</i>	<i>n. 8</i>
<i>astenuti</i>	<i>n. 0</i>
<i>voti favorevoli</i>	<i>n. 8</i>
<i>voti contrari</i>	<i>n.0</i>

DELIBERA

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge

COMUNE DI MONTEDINOVE

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

Oggetto: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2021

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, i sottoscritti responsabili di servizio esprimono, sulla proposta di deliberazione in oggetto, così come meglio esplicitata nel deliberato di C.C. N. 21 in data 30-06-21 di cui alle precedenti pagine, i seguenti pareri firmati digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.lgs. 82/2005 e norme collegate:

Si esprime in ordine alla regolarità tecnica il seguente parere:

Montedinove, lì

Il Responsabile dell'Area Interessata
DEL DUCA ANTONIO

Si esprime in ordine alla regolarità contabile il seguente parere:

Montedinove, lì

Il Responsabile dell'Area Interessata
DEL DUCA ANTONIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.lgs. 82/2005 e norme collega.

IL PRESIDENTE
DEL DUCA ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ERCOLI PASQUALE

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione viene iniziata, dal giorno della sottoscrizione digitale, la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69) per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ERCOLI PASQUALE

=====

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno 30-06-2021 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ERCOLI PASQUALE

COMUNE DI MONTEDINOVE



C.F. e P.I. 00360220446
Tel. 0736829410 – Fax 0736610934
Via Roma, 2 - 63069 Montedinove
comune.montedinove@gmail.com
PEC: comune.montedinove@emarche.it
Comune della Mela Rosa dei Sibillini



TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Tariffa utenza domestica		KA appl Coeff di adattamento per superficie (<i>per attribuzione parte fissa</i>)	KB appl Coeff proporzionale di produttività (<i>per attribuzione parte variabile</i>)	<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
1 .1	Un componente	0,82	1,00	0,174781	66,272375
1 .2	Due componenti	0,92	1,80	0,196096	119,290276
1 .3	Tre componenti	1,03	2,30	0,219543	152,426464
1 .4	Quattro componenti	1,10	3,00	0,234463	198,817128
1 .5	Cinque componenti	1,17	3,60	0,249383	238,580553
1 .6	Sei o piu` componenti	1,21	4,10	0,257909	271,716741

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffa utenza non domestica		KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
2 .1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,66	5,62	0,200315	1,033356
2 .2	Campeggi, distributori carburanti	0,85	7,20	0,257981	1,323873
2 .4	Esposizioni, autosaloni	0,49	4,16	0,090141	0,382452
2 .5	Alberghi con ristorazione	1,02	9,00	0,309577	1,654842
2 .6	Alberghi senza ristorazione	0,71	6,80	0,215489	1,250325
2 .8	Uffici, agenzie	0,96	8,50	0,291366	1,562906
2 .9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,54	4,16	0,163893	0,764904
2 .11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,20	10,19	0,364209	1,87365
2 .14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,95	5,50	0,288332	1,011292
2 .16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	5,01	50,00	1,520576	9,193574
2 .17	Bar, caffè`, pasticceria	3,83	32,52	1,162436	5,9795
2 .19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,19	15,00	0,361174	2,758071